

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2747/90 DELLA COMMISSIONE**

del 26 settembre 1990

**che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1252/90 della Commissione, dell'11 maggio 1990, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990<sup>(3)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2449/90<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.<sup>(4)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.<sup>(5)</sup> GU n. L 230 del 24. 8. 1990, pag. 8.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1990, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo dei prelievi specifici
0102 90 10	18,82
0102 90 31	18,82
0102 90 33	18,82
0102 90 35	18,82
0102 90 37	18,82
0201 10 10	35,51
0201 10 90	35,51
0201 20 21	35,51
0201 20 29	35,51
0201 20 31	28,41
0201 20 39	28,41
0201 20 51	42,61
0201 20 59	42,61
0201 20 90	53,27
0201 30 00	61,08
0202 10 00	31,96
0202 20 10	31,96
0202 20 30	25,57
0202 20 50	39,77
0202 20 90	47,94
0202 30 10	39,77
0202 30 50	39,77
0202 30 90	55,04
0206 10 95	61,08
0206 29 91	55,04
0210 20 10	53,27
0210 20 90	61,08
0210 90 41	61,08
0210 90 90	61,08
1602 50 10	61,08
1602 90 61	61,08